

Notaio - Sanzioni disciplinari - Terza sospensione inflitta nel decennio - Destituzione automatica - Incostituzionalità - Non manifesta infondatezza. (Cost., artt. 3, 24; l. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 144).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 144 l.n. laddove prevede che la destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione ().*

Cass., Sez. II civ., 15 novembre 2017, n. 27099 (ord.); Pres. Mazzacane; Rel. Lombardo - XX - Consiglio notarile di

(Omissis) – 1. - La notaio (omissis), esercente in (omissis), fu sottoposta a procedimento disciplinare su richiesta del Consiglio Notarile di ... e, con decisione n. 144 del 2015 della Commissione amministrativa regionale di disciplina (CO.RE.DI.) ..., fu condannata alla sanzione disciplinare della destituzione.

*Era avvenuto che, in vari esposti pervenuti al Consiglio Notarile di ..., diversi clienti del notaio avevano lamentato che quest'ultima, quale sostituto di imposta, non aveva versato all'erario le somme trattenute – in occasione degli atti da lei rogati – ai fini del pagamento delle imposte indirette, cosicché l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto ai clienti della medesima di versare le imposte *de quibus*.*

(*) PAVENTATA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA DESTITUZIONE AUTOMATICA E QUESTIONI CONNESSE di *Gianluca Sicchiero*

La legge notarile prevede due ipotesi di destituzione del notaio: la prima dipende dalla valutazione della gravità del comportamento in concreto: la commissione di disciplina o la corte d'appello possono cioè decidere che la violazione dell'art. 147 sia stata talmente grave da imporre la sanzione più grave.

Il giudice disciplinare deve poi applicare le sanzioni di cui all'art. 147 l.n. anche in caso di commissione di uno dei reati indicati dall'art. 5 della l.n. (così l'art. 142 *bis* l.n.), sicché pure in questa ipotesi dovrà valutare in concreto la gravità del comportamento del notaio.

Vi è poi la destituzione automatica *ex art.* 144 l.n., oggetto dell'ordinanza che si commenta, derivante dal fatto che sia stata inflitta per la terza volta

Per fatti analoghi la notaio (*omissis*) era stata già sottoposta per due volte a procedimento disciplinare dinanzi alla CO.RE.DI. ... ed era stata condannata, con decisione n. 100 del 2012, alla sanzione di mesi due di sospensione e, con decisione n. 120 del 2013, alla sanzione di un anno di sospensione.

2. - Avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina ..., l'incolpata propose reclamo alla Corte d'appello di ..., che, con ordinanza del 12 luglio 2016, rigettò il gravame.

3. - Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso (*omissis*) sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso il Consiglio Notarile di ..., che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di ... e il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale sono rimasti intimati.

La ricorrente ha depositato memoria *ex* articolo 378 c.p.c..

Ragioni della decisione – Col ricorso la notaio (*omissis*) lamenta, tra le altre doglianze, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (*ex* articolo 360 c.p.c., n. 3), nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato (*ex* articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte d'appello ritenuto che l'articolo 147, comma 2, dell'ordinamento del notariato imponga sempre la irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione qualora il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per violazione del medesimo articolo 147,

la sospensione nel decennio che decorre dalla prima sanzione; come abbiamo indicato, non dovrà però venir inflitta prima la sospensione e poi la destituzione, ma direttamente questa, stante appunto il regime di applicazione automatica: il giudice disciplinare, ritenendo ed enunciando di dover applicare la sospensione, irrognerà la destituzione indicando trattarsi della terza volta nel decennio (1).

Le due ipotesi differiscono, oltre in ragione dell'automaticità o meno della sanzione, perché nel caso di condanna per i reati indicati, non è ammessa la riabilitazione (art. 159 l.n.).

Nel passato, prima della riforma, la legge notarile (art. 142) conosceva già un caso di destituzione automatica, che era prevista quando il notaio veniva condannato per i reati previsti dall'art. 5 l.n.: la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità della disposizione in ragione del suo automatismo, disse che la destituzione doveva essere rimessa alla decisione del giudice disciplinare, che al tempo era il tribunale (2); non disse però che al legislatore

(1) Sicchiero, in Sicchiero-Stivanello Gussoni, *Il procedimento disciplinare notarile*, Torino, 2017, p. 124.

(2) Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 40; in motivazione si legge che al giudice che procede "dev'essere consentito di valutare discrezionalmente, in relazione alla gravità del fatto e delle sue circostanze nonché alla personalità del soggetto agente, l'opportunità di applicare o meno la misura cautelare" sicché "va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale del n. 2 dell'art. 139 della legge notarile in quanto fa obbligo al giudice di inabilitare *de jure*, anziché sulla base delle valutazioni inerenti ai suoi poteri discrezionali, il notaio che sia stato condannato per alcuni dei reati indicati nell'art. 5, n. 3 con sentenza non ancora passata in cosa giudicata".

violi nuovamente la medesima disposizione e per avere, altresì, ritenuto che l'irrogazione della destituzione non possa essere esclusa dalla concessione delle attenuanti generiche.

Va premesso che la l. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 144, comma 1, ("Ordinamento del notariato e degli archivi notarili"), come sostituito dal d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, articolo 26 stabilisce: "Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138 *bis*, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione".

L'articolo 147 dell'ordinamento del notariato, come sostituito dal d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, articolo 30 stabilisce poi: "È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: *a*) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; *b*) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; *c*) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procuratori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione".

Nel quadro del trattamento sanzionatorio previsto per il notaio che si renda responsabile di illecito disciplinare, può rilevarsi come la disposizione dell'articolo 144 detti una norma di

sia vietato prevedere la destituzione di fronte a reiterate violazioni disciplinari derivanti da decisioni definitive del giudice disciplinare.

Così ricostruito il quadro normativo, è possibile esprimere qualche valutazione di merito, che si può estendere anche alla diversa questione del divieto di riabilitazione previsto per il solo caso dei reati, previsto dall'art. 159 l.n.: il quale rappresenta, rovesciato, lo stesso meccanismo, nel senso che al giudice della riabilitazione è vietato, "*de jure*, anziché sulla base delle valutazioni inerenti ai suoi poteri discrezionali" verificare se il notaio destituito sia meritevole di ottenere di nuovo il sigillo.

Ciò che nell'ordinanza in esame la Cassazione dubita ed anzi contesta in radice, è che sia confiscato al giudice di valutare se il comportamento concreto del notaio destituito fosse così grave da meritare questa conseguenza.

Di sicuro deve darsi atto che il legislatore ha operato due valutazioni: la prima attiene alla sospensione quale massima sanzione temporanea per la violazione commessa, che non è mai automatica ma dipende dalla concessione o meno delle attenuanti *ex art.* 144 l.n. (3); la seconda è che il reiterarsi del

(3) Per la classificazione delle attenuanti v. di recente **Stivanello Gussoni**, in **Sicchiero-Stivanello Gussoni**, *Il procedimento disciplinare notarile*, cit., p. 127 ss.. Per Cass., 6 luglio 2006, n. 15351, in questa *Rivista*, 2006, p. 1518, "pur risultando la legge notarile anteriore alla introduzione, nel nostro ordinamento, della norma di cui all'art. 62 *bis* c.p., la disposizione di cui all'art. 144, l. n. 89 del 1913 può, del tutto legittimamente, interpretarsi alla luce di detta disposizione penale, con riferimento a circostanze «innominate» tali da attenuare la gravità dell'addebito in relazione alla sanzione da applicare, integrando la disposizione di cui al cit. art.

“carattere generale”, che vale per tutti i casi in cui non venga altrimenti disposto; una norma in forza della quale, ogni volta che ricorrono circostanze attenuanti, deve applicarsi una sanzione più lieve (nei termini previsti dalla stessa disposizione) rispetto a quella edittale.

Al contrario, l’articolo 147, comma 2, detta una norma di “carattere speciale” rispetto alla detta regola generale: essa, per gli illeciti disciplinari previsti dal primo comma della medesima disposizione, stabilisce che “La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione”.

Ciò vuol dire che, in tale ipotesi, il trattamento sanzionatorio è insensibile alla eventuale “lievità” in concreto del fatto costituente illecito disciplinare, essendo la sanzione prevista dalla legge in modo inderogabile, sulla base di una presunzione *iuris et de iure* di gravità del fatto.

In altre parole, in presenza della recidiva reiterata infradecennale richiamata dall’articolo 147, comma 2, della legge citata, va sempre applicata la sanzione della destituzione, non potendosi, pur quando ricorrono circostanze attenuanti, addivenirsi alla sostituzione della sanzione della destituzione con quella della sospensione.

Così configurata la disciplina legislativa, la Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147, comma 2, in relazione agli articoli 3 e 24 Cost..

È costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l’articolo 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo sia alla funzione di difesa sociale sia a quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, ha condotto a “negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumi-

comportamento così grave e nell’arco di un decennio, verificato dal giudice disciplinare, denota una ribellione del notaio alle regole di disciplina che il legislatore stesso ha considerato intollerabile.

Insomma, la Cassazione ritiene che spetti al giudice valutare se la ribellione sia concretamente intollerabile, non al legislatore, che avrebbe formulato una conseguenza che prescinde dalla concretezza del caso.

Senonché è proprio qui che emerge l’incertezza sulla bontà del ragionamento che, se va sicuramente condiviso nel suo aspetto garantista, lascia aperto un dubbio su cui occorre riflettere: la sanzione della sospensione che, nella sua triplice ripetizione porta alla destituzione, non è mai inflitta in modo automatico, perchè spetta sempre alla Corte o alla Corte d’appello valutare se sussistano le circostanze di merito per infliggerla.

In base al meccanismo regolato dall’art. 144 l.n., la sospensione deriva infatti o dall’applicazione delle attenuanti ad un caso che meriterebbe la destituzione oppure al mancato riconoscimento delle attenuanti stesse ad ipote-

144 una fattispecie normativa c.d. *in bonam partem*, dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali da corrispondere, di fatto, alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale, senza che tale procedimento ermeneutico realizzi gli estremi della c.d. «integrazione analogica»; non è dunque fondato l’assunto per cui, in sede di giudizio disciplinare, circostanze attenuanti di carattere soggettivo quali l’incensuratezza penale e disciplinare (normalmente considerate rilevanti per l’applicazione dell’art. 62 *bis* c.p.) vadano ritenute, in concreto, inapplicabili, perché concernenti il momento decisionale meramente afflittivo, e funzionali soltanto alla graduazione della pena da irrogare, una volta che la natura di questa sia stata già decisa”.

bilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni" (Corte cost., sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989). In questa prospettiva, va ricordato anche l'articolo 49, n. 3), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con l. 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1 dicembre 2009 – a tenore del quale "le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato".

Proprio nel settore penale dell'ordinamento, la giurisprudenza costituzionale ha affermato che il principio di proporzionalità esige un'articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali; tale principio costituisce un limite della potestà punitiva statale, svolgendo una funzione di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali, in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale (Corte cost., sentenza n. 50 del 1980), caratterizzato – altresì – dalla finalità rieducativa della pena prescritta dall'articolo 27 Cost. (Corte cost., sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011, n. 129 del 2008, n. 251 e n. 68 del 2012; da ultimo, n. 74 e n. 236 del 2016).

È noto, peraltro, che il principio della proporzionalità della sanzione e il conseguente divieto di automatismo sanzionatorio sono stati estesi, nella giurisprudenza costituzionale, dal campo del diritto penale ad altri campi del diritto e in particolare, per quanto qui rileva, al campo delle sanzioni disciplinari. Così, ad es., in materia di sanzioni disciplinari per i militari (Cor-

si cui sia applicabile la sospensione in alternativa ad altri casi (art. 147 l.n.) o alla sospensione direttamente (art. 138 l.n.).

Quindi è sempre il giudice di merito che valuta la gravità del comportamento sanzionato e in tale valutazione manca qualsiasi automaticità: la sospensione, quale sanzione temporanea, è la più grave di quelle indicate dall'art. 136 l.n. e dimostra che il notaio ha violato con massima gravità la legge notarile e non può accedere alla sanzione pecuniaria o alla censura a seconda.

Dunque non ci pare esatto affermare che la destituzione voluta dal legislatore violi il principio di proporzionalità o sia irragionevole, perché deriva da tre valutazioni concrete del giudice, di comportamenti così gravi da aver meritato, nell'arco di dieci anni, la più grave delle sanzioni temporanee: proprio nel caso di specie la Corte di cassazione rileva infatti che il giudice di merito ha rifiutato le attenuanti al notaio, a dimostrazione del fatto che la gravità del comportamento è stata valutata eccome.

Dire che la destituzione in esame si dimostra sanzione irragionevole, significa a ben vedere affermare che il notaio può essere sospeso un numero indefinito di volte senza che il legislatore possa mai porre un limite imponente la destituzione: tanto varrebbe allora dire, ad es., che la sospensione condizionale della pena debba essere concessa sempre e non nei limiti di cui all'art. 162 c.p..

C'è poi un ulteriore profilo che la Corte non ha valutato: la destituzione, per i casi in esame, ammette la riabilitazione dopo i tre anni previsti dall'art. 159 l.n.: siccome il termine decorre dall'esecuzione della sanzione e poiché la sospensione è autoesecutiva e non ha bisogno di attività demandate al no-

te cost., sentenze n. 268 del 2016 e n. 363 del 1996); in materia di sanzioni disciplinari per i magistrati (Corte cost., sentenza n. 170 del 2015); in materia di sanzioni disciplinari per i ragionieri e periti commerciali (Corte cost., sentenza n. 2 del 1999).

Anche nel capo delle sanzioni disciplinari per i notai, la Corte costituzionale ha già avuto occasione di applicare il principio della proporzionalità della sanzione e il divieto di automatismo sanzionatorio.

Così nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della l. n. 89 del 1913, ormai abrogato articolo 142, u.c., nella parte in cui prevedeva in via disciplinare la destituzione di diritto del notaio che fosse stato condannato per i reati indicati dall'articolo 5, comma 1, n. 3), della medesima legge, la Corte costituzionale ha affermato che "La destituzione di diritto del notaio penalmente condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, n. 3, della legge notarile, non costituisce un effetto penale della condanna né una pena accessoria, ma una sanzione disciplinare, la cui automatica ed indifferenziata previsione per l'infinita serie di situazioni che stanno nell'area della commissione di uno stesso, pur grave, reato, viola il "principio di proporzione" il quale è alla base della razionalità che domina il "principio di eguaglianza". È pertanto costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'articolo 3 Cost. – la l. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 142, u.c., nella parte in cui prevede che "è destituito di diritto" il notaio che ha riportato condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 5, n. 3, della stessa legge, anziché riservare ogni provvedimento al procedimento disciplinare camerale del Tribunale civile, come per le altre cause enunciate nello stesso articolo 142" (Corte cost., sentenza n. 40 del 1990).

Orbene, tornando all'esame della norma posta dall'articolo 147 dell'ordinamento del notariato, comma 2 si è veduto come essa, nella sua perentorietà, preveda la destituzione del notaio per il solo fatto che lo stesso, dopo essere stato condannato per due volte alla sanzione del-

taio, la riabilitazione, alla fine, può essere chiesta in un tempo molto breve che decorre da quando inizia ad essere scontata.

A nostro modo di vedere la riabilitazione, qui, non è soggetta a valutazione discrezionale, perchè l'art. 159 l.n. indica i presupposti per domandarla, ma non attribuisce alcun potere di valutazione di merito (4).

Questo trasforma a ben vedere la destituzione in una sospensione triennale anziché essere una destituzione definitiva, sicché il pregiudizio per il notaio è certamente grave, ma è rimediabile e si bilancia appunto con la gravità del suo comportamento.

Il punto critico, semmai, è un altro ed attiene al controllo della cassazione sulla concessione o meno delle attenuanti, che appartiene alla discrezionalità del giudice di merito: "che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione" (5).

(4) Sul punto v. *amplius* Sicchiero, cit., p. 402; la richiesta non è soggetta ad esame di merito del consiglio distrettuale anche secondo Parente, in *La legge notarile*, a cura di Boero e Ieva, Milano, 2014, *sub* art. 159, p. 878; Casu, in *Codice della legge notarile*, a cura di Mariconda, Casu e Tagliaferri, Torino, 2013, *sub* art. 159; in senso diverso invece Santarcangelo, *Il procedimento disciplinare a carico dei notai*, Milano, 2007, p. 213-214. Ritengono invece che possa farlo la Corte d'appello in sede di omologa Parente, cit., p. 878; Lorcet, *La legge notarile commentata*, a cura di Casu e Sicchiero, Torino, 2010, *sub* art. 135 ss., p. 613; Santarcangelo, cit., p. 215 ma realtà l'art. 159 non prevede che il ravvedimento sia un presupposto per la riabilitazione e dunque la Corte d'appello non può mai effettuare accertamenti su requisiti diversi da quelli indicati nell'art. 159, ma solo effettuare un controllo di legalità formale.

(5) Cass., 25 febbraio 2000, n. 2138, in questa *Rivista*, 2000, p. 1071.

la sospensione per la violazione dello stesso articolo 147, contravvenga ancora una volta, nei dieci anni successivi, la medesima disposizione.

Trattasi di una previsione che prescinde del tutto dalla considerazione della condotta posta in essere dal notaio e dalla gravità della stessa e che non consente al giudice della disciplina di graduare la sanzione; graduazione che appare oltremodo necessaria considerato che l'articolo 147, al comma 1 (nel punire il notaio che "compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; fa illecita concorrenza ad altro notaio (...) servendosi di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile") configura fattispecie di illecito disciplinare a forma libera (in questo senso, Cass., Sez. U, n. 25457 del 26 ottobre 2017), che possono avere, nei diversi casi concreti, una gravità molto diversa tra loro.

In altre parole, l'articolo 147, comma 2, cit. prevede una sorta di "automatismo sanzionatorio" correlato ad una presunzione *iuris et de iure* di gravità del fatto e di pericolosità del recidivo reiterato, che preclude al giudice disciplinare di pervenire – nella fattispecie concreta – a diverse conclusioni mediante il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (anche generiche) eventualmente concorrenti. E secondo la giurisprudenza costituzionale, le presunzioni assolute, quando limitano un diritto della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*, come avviene tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (Corte cost., sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010).

Elevato è perciò il rischio, nel procedimento disciplinare notarile, che il giudice della di-

È qui infatti che dovrebbe effettuarsi il controllo di congruità della decisione di merito senza ammettere motivazioni stereotipate o sintetiche, giacché se legittimamente le attenuanti sono rifiutate, legittimamente il notaio, alla terza sospensione, deve essere destituito e dimostrare nei tre anni successivi di aver adottato il comportamento che gli consenta la riabilitazione.

Se invece le attenuanti sono rifiutate senza congrua motivazione, allora l'automatismo della destituzione può derivare dal mancato esercizio del dovere di emettere una decisione di merito approfondita in ogni suo aspetto.

Basti esaminare il caso in esame, rapportato alle parole del S.C.: se la Corte d'appello ha sbagliato a non concedere le attenuanti, degradando quindi la sanzione, è un problema che si può risolvere mediante il controllo sulla motivazione, non contestando l'automatismo della destituzione che deriva dalla sanzione concretamente inflitta dal giudice di merito (cioè senza le attenuanti).

Non ci pare quindi che sia rimproverabile al legislatore se certi casi possano ritenersi di marginale gravità e sia inflitta ugualmente la sospensione, come teme la Cassazione: tutto dipende dalla motivazione data dal giudice disciplinare e dall'avallo o meno che riceva dal giudice di legittimità.

Se c'è invece un *vulnus*, per noi che consideriamo penale la sanzione in commento (6), è la impossibilità di ottenere la riabilitazione professionale nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 159 l.n., quand'anche il notaio destituito l'avesse ottenuta dal giudice penale.

(6) Si veda **Sicchiero**, cit., p. 3 ss., ove si dà atto dell'orientamento diverso del S.C..

sciplina si trovi costretto ad infliggere al notaio la sanzione della destituzione per il solo fatto che ricorra la situazione descritta nella richiamata norma di cui all'articolo 147, comma 2, cit., pur quando, nel concreto, tale sanzione risulti di entità eccessiva e non sia ragionevole in rapporto al disvalore della condotta.

Sotto tale profilo, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147, comma 2, nel testo attualmente in vigore, innanzitutto in rapporto all'articolo 3 Cost., sia sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per il fatto di assimilare situazioni che – di volta in volta – possono avere un disvalore molto diverso l'una dall'altra, sia sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, impedendo al giudice disciplinare l'adeguamento della sanzione alla gravità in concreto dell'illecito commesso.

Ma appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147, comma 2, anche in rapporto all'articolo 24 Cost., per il fatto di precludere all'inculpato la possibilità di chiedere al giudice di apprezzare la sua condotta in concreto e di pervenire all'irrogazione della sanzione più adeguata al caso.

La soluzione della detta questione di legittimità costituzionale risulta rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, avendo la ricorrente lamentato proprio che la Corte d'appello ha rifiutato di considerare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche sul presupposto che le stesse non avrebbero potuto, nel caso di specie e ricorrendo la fattispecie di cui alla l. n. 89 del 1913, articolo 147, comma 2, escludere l'irrogazione della destituzione quale sanzione prevista inderogabilmente dalla legge.

Va perciò dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale della l. 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 147, comma 2, come sostituito dal d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, articolo 30 in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. (*Omissis*).

Non ci ha persuasi la decisione della Corte costituzionale in senso opposto (7), in quanto se il giudice penale può valutare il comportamento del reo e concedergli di riavere la dignità di persona onesta, non c'è margine perché al notaio sia rifiutata la stessa possibilità: il comma 3 dell'art. 27 Cost. dice appunto che le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato».

Come abbiamo già scritto (8), esistono reati gravissimi per i quali l'art. 159 l.n. consente la riabilitazione per il solo fatto di aver ricevuto quella penale e che sono commessi appunto da notai, come ad es. la partecipazione ad associazione mafiosa (9), il riciclaggio (10) o la lottizzazione abusiva (11): questo rende ancora più irragionevole la disparità di trattamento rispetto ad ipotesi certamente gravi ma che non arrivano a tanto e cui non è giusto precludere la riabilitazione disciplinare quando sia stata concessa quella penale.

Questo sì è un automatismo di rifiuto senza speranza che ci pare irragionevole.

(7) Corte cost., 19 novembre 2015, n. 234: è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, 3° comma, l. 16 febbraio 1913, n. 89, nella parte in cui non consente, in ogni caso, la riabilitazione professionale del notaio per l'ipotesi di condanna per i reati di falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia, in riferimento agli artt. 3 e 27, 3° comma, Cost.

(8) **Sicchiero**, cit., p. 400 ss..

(9) Cass. pen., 6 febbraio 2004.

(10) Cass. 4 aprile 2014, n. 8036.

(11) Cass. pen. 14 maggio 2015, n. 30863; Id., 8 novembre 2000, in *Riv. giur. edilizia*, 2001, I, p. 529 ecc..